

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5420

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 agosto 2012 (v. stampato Senato n. 3178)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(FORNERO)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 agosto 2012*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

TO WHOM IT MAY CONCERN

I, the undersigned, Legal Adviser of the International Organization for Migration (IOM), hereby certify that the attached text is a true copy of the Amendments to the Constitution of the International Organization for Migration adopted on 24 November 1998 by the IOM Council.

Done at Geneva, this 22nd of February 1999.

Richard Perruchoud

Headquarters:

17 route des Morillons • C.P. 71 • CH-1211 Geneva 19 • Switzerland
Tel: +41.22.717 91 11 • Fax: +41.22.798 61 50 • E-mail: hq@iom.int • Internet: <http://www.iom.int>



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

**COUNCIL****CONSEIL****CONSEJO****SEVENTY-SIXTH SESSION****RESOLUTION No. 997 (LXXVI)**

(Adopted by the Council at its 421st meeting on 24 November 1998)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

The Council,

Recalling that the Constitution of the Organization was adopted on 19 October 1953, entered into force on 30 November 1954 and that amendments to the Constitution were adopted by the Council on 20 May 1987 and entered into force on 14 November 1989,

Mindful of the need to review the Constitution with a view to strengthening the structure and streamlining the decision-making process of the Organization,

Recalling further its Resolution No. 973 (LXXIV) of 26 November 1997 by which it resolved to establish an open-ended Working Group of representatives of interested Member States, under the chairmanship of the Chairman of the Council or a representative appointed by the Working Group, for the purpose of examining possible amendments to the Constitution of the Organization,

Having received and examined the proposed amendments contained in the Report of the Working Group on Possible Amendments to the Constitution (MC/1944), submitted by the Director General upon recommendation of the Working Group,

Noting that the provision of Article 30, paragraph 1, of the Constitution, which requires that the texts of the proposed amendments to the Constitution shall be communicated by the Director General to the Governments of Member States at least three months in advance of their consideration by the Council, has been duly complied with,

Considering that the proposed amendments do not involve new obligations for Members,


Acting pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Constitution,

Adopts the amendments to the Constitution, as indicated in the Annex to the present resolution,* the texts in the English, French and Spanish language being equally authentic;

Invites Member States to accept these amendments as early as possible in accordance with their respective constitutional processes and to notify the Director General accordingly.

* Amendments are underlined in the Annex for practical purposes.

Resolution No. 997 (LXXVI)
Page 2



Annex

LIST OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 2

The Members of the Organization shall be:

- (a)
- (b) *other States with a demonstrated interest in the principle of free movement of persons which undertake to make a financial contribution at least to the administrative requirements of the Organization, the rate of which will be agreed to by the Council and by the State concerned, subject to a two-thirds majority vote of the Council and upon acceptance by the State of this Constitution in accordance with its constitutional processes.*

Article 4

1. A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no right to vote if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two years. However, the loss of voting rights shall become effective one year after the Council has been informed that the member concerned is in arrears to an extent entailing the loss of voting rights, if at that time the Member State is still in arrears to the said extent. The Council may nevertheless, by a simple majority vote, maintain or restore the right to vote of such a Member State if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.

2.

Article 18

1. The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the Council and may be re-elected for one additional term. Their term of office shall normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the Council so decides. They shall serve under contracts approved by the Council, which shall be signed on behalf of the Organization by the Chairman of the Council.

2.



Resolution No. 997 (LXXVI)
Page 3

Article 30

1. ...

2. Amendments involving fundamental changes in the Constitution of the Organization or new obligations for the Member States shall come into force when adopted by two-thirds of the members of the Council and accepted by two-thirds of the Member States in accordance with their respective constitutional processes. Whether an amendment involves a fundamental change in the Constitution shall be decided by the Council by a two-thirds majority vote. Other amendments shall come into force when adopted by a two-thirds majority vote of the Council.

Articles concerning the Executive Committee

Article 5: delete littera (b); renumber littera (c).

Article 6: to read as follows: "The functions of the Council, in addition to those mentioned in other provisions of this Constitution, shall be:
(a) to determine, examine and review the policies, programmes and activities of the Organization;
(b) to review the reports and to approve and direct the activities of any subsidiary body;"
(c) to (e): no change.

Article 9: delete littera (b) of para. 2; renumber littera (c).

Article 10: to read as follows: "The Council may set up such subsidiary bodies as may be required for the proper discharge of its functions."

Chapter V
(art. 12 to 16 included): delete. Renumber subsequent chapters and articles.

Article 18: delete references to Executive Committee in para. 2.

Article 21: delete reference to Executive Committee. Put "any subsidiary bodies" instead of: "any sub-committees".

Article 22: delete reference to Executive Committee.

Article 23: delete references to Executive Committee in para. 2.

Article 24: delete reference to Executive Committee.

Article 29, . . .
paras 1, 2 and 3: delete references to Executive Committee. In paras 1 and 3, put "subsidiary bodies" instead of: "sub-committee (s)".

TRADUZIONE NON UFFICIALE

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

A TUTTI GLI INTERESSATI

Io, sottoscritto, Consulente Giuridico dell'Organizzazione Internazionale per la Migrazioni (OIM), certifico con la presente che il testo in allegato è una copia conforme degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, adottati il 24 novembre 1998 dal Consiglio dell'OIM.

Fatto a Ginevra il 22 febbraio 1999.

(F. to: Richard Perruchoud)

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

CONSIGLIO

SETTANTASEIESIMA SESSIONE

RISOLUZIONE N. 997 (LXXVI)

(Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24 novembre 1998)

EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Il Consiglio,

Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione è stata adottata il 19 ottobre 1953, è entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre 1989,

Tenendo a mente la necessità di **rivedere la Costituzione**, al fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale **dell'Organizzazione**,

Ricordando altresì la sua Risoluzione N. **973 (LXXIV)** del 26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro **aperto** ai rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un rappresentante nominato dal Gruppo di Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione,

Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,

Prendendo atto del fatto che la disposizione dell'Articolo 30, paragrafo 1, della Costituzione — che prevede che i testi delle proposte di emendamenti alla Costituzione

debbano essere trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio — è stata debitamente osservata.

Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi obblighi per i Membri,

Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,

Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato alla presente risoluzione, i cui testi nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,

Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al più presto, in conformità con i rispettivi processi costituzionali ed a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

* Gli emendamenti sono sottolineati in Allegato per motivi di ordine pratico

Allegato

ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Articolo 2

Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:

(a) ...

(b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformità con i suoi processi costituzionali.

Articolo 4

- 1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione non avrà diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sarà effettiva un anno dopo che il Consiglio sarà stato informato che il membro interessato è in arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un voto di maggioranza semplice, può mantenere o ripristinare il diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.*
- 2. ...*

Articolo 18

- 1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono essere ri-eletti per un ulteriore*

~~mandato.~~ Tale mandato avrà di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, può essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.

2. ...

Articolo 30

1. ...

2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri, in conformità con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilirà con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio.

Articoli concernenti il Comitato Esecutivo

Articolo 5:

cancellare la lettera (b); rimerare la lettera (c)

Articolo 6:

sarà il seguente: "Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle menzionate in altre disposizioni della presente Costituzione, saranno:

(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attività dell'Organizzazione;

(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attività di ogni organo sussidiario;

da (c) fino ad (e): nessuna modifica.

Articolo 9:

cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rimerare la lettera (c).

Articolo 10:

sarà il seguente: "Il Consiglio potrà creare gli organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni."

<i>Capitolo V (Art. da 12 a 16 compreso)</i>	<i>Cancellare. Rimerare i capitoli e gli articoli successivi.</i>
<i>Articolo 18:</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.</i>
<i>Articolo 21:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. Sostituire "ogni organo sussidiario" a "ogni sotto-comitato".</i>
<i>Articolo 22:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.</i>
<i>Articolo 23:</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.</i>
<i>Articolo 24:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.</i>
<i>Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire "organi sussidiari" a "sottomitato(i)".</i>

